

10701/06



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano NICASTRO-Primo Presidente f.f. -

Dott. Salvatore SENESE - Presidente di sezione -

Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO-Pres.sez. -

Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -

Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -

Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -

Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

PERLA ROMUALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio dell'avvocato

GIAMPAOLO ROSSI, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2006 REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente pro-tempore,

451 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA

oggetto

risarcimento
danni provocato
da fauna selvatica
Protente

R.G.N. 26626/03

30592/03

Cron. 10701

Rep. 211

Ud. 09/03/06



8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI,
rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA MANUALI,
giusta procura del notaio dott. Paolo Biavati di
Perugia, rep. 312859 del 03/06/04, in atti;

- controricorrente -

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA;

- intimata -

e sul 2° ricorso n° 30592/03 proposto da:

PROVINCIA DI PERUGIA, in persona del Presidente
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G.B. MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell'avvocato
UMBERTO SEGARELLI, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MASSIMO MINCIARONI, giusta
delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

PERLA ROMUALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio dell'avvocato
GIAMPAOLO ROSSI, che lo rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

REGIONE UMBRIA;



- *intimata* -

avverso la sentenza n. 231/03 della Corte d'Appello di
PERUGIA, depositata il 05/06/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/03/06 dal Consigliere Dott. Luigi
Francesco DI NANNI;

uditi gli avvocati Gianluca FUSCO per delega
dell'avvocato Giampaolo Rossi, Massimo MINCIARONI,
Goffredo GOBBI per delega dell'avvocato Paola
Manuali;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per
l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso
principale con dichiarazione della giurisdizione del
G.O. e rimessione del ricorso incidentale ad una
sezione semplice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Romualdo Perla, con atto di citazione del 5 marzo 1998, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Perugia la Regione Umbria e l'Amministrazione provinciale di Perugia, chiedendone la condanna in solido al pagamento della differenza fra quanto gli spettava a titolo di indennizzo per i danni cagionati alle sue coltivazioni di lenticchie dalla fauna selvatica (cinghiali), ed il minor importo che gli era stato corrisposto. L'attore ha precisato che non era stato applicato il prezzo della qualità delle lenticchie coltivate.

Le convenute si sono costituite nel giudizio e la Provincia di Perugia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo.

2. Il tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 5 giugno 2003.

La Corte di appello ha dichiarato che la posizione del proprietario danneggiato dalla protezione accordata alla fauna selvatica è di interesse legittimo,

tutelabile davanti al giudice amministrativo e che, secondo la legge n. 39/84 della Regione Umbria, l'ammontare dei danni correttamente era stato determinato discrezionalmente dalla pubblica amministrazione.

3. Romualdo Perla ha proposto ricorso per cassazione ed ha depositato memoria.

Resistono con controricorso la Regione Umbria e la Provincia di Perugia, che ha proposto anche ricorso incidentale, al quale resiste il ricorrente principale. Romualdo Perla ha proposto controricorso al ricorso incidentale. Anche la Provincia di Perugia ha depositato memoria

Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ., in ragione della questione di giurisdizione contenuta nel ricorso principale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a procedimenti diversi, che, previa riunione, debbono essere decisi con unica pronuncia, perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2. Con il primo motivo principale del ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge regionale dell'Umbria 13 agosto 1984 n. 39.

2.1. La legge della Regione Umbria 13 agosto 1984 n. 39 contiene disposizione per la erogazione di contributi a titolo di indennizzo per i danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita.

L'art. 3 della legge distingue i danni provocati al patrimonio zootecnico da quelli alle colture agricole: i primi sono indennizzabili fino al 10 per cento; i danni alle colture agricole sono indennizzabili fino al 70 per cento.

Il successivo art. 4 stabilisce l'ammontare dei danni alle colture agricole: essi sono liquidati con riferimento al valore finale delle colture in atto, determinato sulla base del primo prezzo del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati, al netto delle diminuite spese necessarie a conseguirle.

2.2. Romualdo Perla, premesso che i criteri indicati nella legge eludono ogni margine di discrezionalità della pubblica amministrazione in sede di liquida-

zione, sostiene che egli è titolare di un diritto soggettivo all'applicazione di quei criteri e che, in caso di violazione di essi, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, poiché sui terreni di sua proprietà erano coltivate *lenticchie di Castelluccio di Norcia*, la liquidazione doveva essere fatta con riferimento al *primo prezzo*, indicato nel citato art. 4, di questa qualità di colture e non al minor prezzo individuato dal competente Servizio agricolo di zona della Regione. Secondo la legge, infatti, non era configurabile un potere discrezionale dell'Amministrazione provinciale, invece dichiarato dalla Corte di appello.

3. La controversia concernente gli indennizzi dovuti ai proprietari di terreni coltivati e danneggiati dalla fauna selvatica a norma della legge della Regione Umbria 13 agosto 1984 n. 39, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

3.1. Questi indennizzi, infatti, sono riconosciuti direttamente dalla legge quando concorrono circostanze predeterminate e debbono essere liquidati secondo parametri prefissati.



Nella valutazione dei danni, in particolare, l'art. 4 prima citato impone che la liquidazione sia compiuta senza che la pubblica amministrazione possa ricorrere a poteri discrezionali, dovendo essa solo compiere una stima di carattere tecnico, riguardante i valori indicati nella norma: l'individuazione del primo prezzo del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati.

3.2. Se ne ricava che la controversia sulla esatta determinazione dei danni subiti dal proprietario di terreni coltivati e danneggiati dalla fauna selvatica nella Regione Umbria è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale è quindi dichiarata.

In questo senso il primo motivo del ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al tribunale di Perugia, il quale si atterrà al principio di diritto prima indicato.

3.3. L'esame degli altri motivi del ricorso e del ricorso incidentale è devoluto al giudice di rinvio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

p. q. m.

La Corte di cassazione a sezioni unite, riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito l'esame degli altri motivi dello stesso ricorso e del ricorso incidentale, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio al tribunale di Perugia.

Così deciso in Roma il 9 marzo 2006.

Luigi Francesco Di Nanni, Est.

Luigi Francesco Di Nanni

Il Primo Presidente *h*

Petera Mend

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

oggi, 10 MAG. 2006



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista